



COMUNE DI MASI TORELLO
- Provincia di Ferrara -

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
TUTELA ED INCREMENTO DEL
VERDE***

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 27 in data 08/05/2006

INDICE

INDICE.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	2
Art. 1 - Principi.....	2
Art.2 - Oggetto del regolamento.....	2
TITOLO II.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	3
Art 3 - Alberature salvaguardate.....	3
Art. 4 - Norma di esclusione.....	3
Art. 5 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale.....	3
Art.6 - Abbattimenti.....	4
Art. 7 - Potature.....	5
Art. 8 - Danneggiamenti.....	5
Art. 9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	5
Art. 10 - Scelta delle specie arboree nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	6
Art. 11 - Difesa fitosanitaria.....	6
TITOLO III.....	8
NORME DI INCREMENTO DEL VERDE.....	8
Art. 12 - Premi edificatori nelle U.d.P. “Terre Alte dei Masi”.....	8
Art. 13 - Premi edificatori nell’U.d.P. “ Terre basse dei Masi “.....	8
Art. 14 - Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree cortilive, percorsi ciclabili e corridoi ecologici delle aziende agrarie.....	9
TITOLO IV.....	11
ALBERI DI PREGIO.....	11
Art. 15 - Individuazione degli alberi di pregio.....	11
Art. 16 - Obblighi per i proprietari.....	11
Art. 17 - Interventi sull'esistente.....	11
TITOLO V.....	12
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	12
Art. 18 - Ambito di applicazione.....	12
Art. 19 - Comportamenti vietati.....	12
Art. 20 - Attività consentite previa autorizzazione.....	12
Art. 21 - Comportamenti prescritti.....	13
TITOLO VI.....	14
DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI ED I CONDUTTORI DI PARCHI E GIARDINI PRIVATI.....	14
Art. 22 - Ambito di applicazione.....	14
Art. 23 - Obblighi per i proprietari.....	14
TITOLO VII.....	15
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	15
Art. 24 - Salvaguardia delle sponde dei fossi, dei corsi d'acqua e delle aree incolte.....	15
Art. 25 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.....	15
TITOLO VIII.....	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 26 - Ordinanze del Sindaco.....	16
Art. 27 - Vigilanza.....	16
Art. 28 - Sanzioni.....	16
Art. 29 - Norme finanziarie.....	16
Art. 30 - Norme regolamentari in contrasto.....	16
Art. 31 - Riferimenti legislativi.....	16
Art. 32 - Entrata in vigore.....	16
ALLEGATO I - LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI.....	17
Allegato II - DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.....	20
Allegato III - METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO.....	21
Allegato IV - MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE SPECIE SENSIBILI AL COLPO DI FUOCO BATTERICO.....	23
Allegato V - ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO INDIVIDUATI DALLA L.R. 2/77 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASI TORELLO.....	24
Allegato VI - SANZIONI.....	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Principi

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
2. L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

Art.2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alle procedure e modalità applicative derivanti dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto a cui è demandato il Servizio Manutenzione del Verde.
4. L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, o di nuova istituzione quale un corpo volontario di guardie comunali del verde, previo corsi obbligatori di preparazione e educazione ambientale, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso nella gestione del verde, con finalità propositive e non meramente sanzionatorie.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art 3 - Alberature salvaguardate

1. Le alberature ad alto fusto devono essere rigorosamente conservate.
2. Si intendono alberature ad alto fusto quelle definite all'art. 892 del Codice Civile, e più specificatamente:
 - a) gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono:
 - i noci,
 - i castagni,
 - le querce,
 - i pini,
 - i cipressi,
 - gli olmi,
 - i pioppi,
 - i platani,
 - altre essenze similari;
 - b) gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza superiore a tre metri, si diffonde in rami.
3. Oltre alle alberature ad alto fusto come definite al comma precedente, devono essere rigorosamente conservate, le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 30 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 30 rilevati a m 1.30 dal suolo, semprechè non siano morte, non costituiscano pericolo per persone e/o cose o che la loro collocazione, all'interno dei lotti edificabili, non intralci la normale attività edificatoria.
4. Devono intendersi sempre salvaguardati, gli alberi piantati in sostituzione di altri, indipendentemente dal diametro del tronco.

Art. 4 - Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi e noci da taglio.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
3. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
4. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 5 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento. In particolare, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le seguenti operazioni:
 - interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità,

- sfalcio delle aree destinate a prato,
 - asporto di piante infestanti,
 - accensione di fuochi autorizzata dal Servizio Ambiente del Comune,
 - uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda gli interventi di progettazione o riprogettazione di un'area a verde pubblico o di uso pubblico, si rimanda all'art. 71 del vigente Regolamento Edilizio.

Art.6 - Abbattimenti

1. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte).
2. Per le alberature da salvaguardare, così come individuate all'art. 3, l'intervento di abbattimento, deve essere preventivamente autorizzato.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 15 e seguenti, l'autorizzazione amministrativa all'abbattimento prevista dall'art. 70 del Regolamento Edilizio, è da intendersi sostituita da una denuncia all'Amministrazione Comunale da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.
5. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
6. La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Comune, redatta su apposito modello eventualmente predisposto, e comunque deve contenere:
 - le generalità del richiedente e il suo codice fiscale;
 - la descrizione dell'intervento e del luogo di esecuzione;
 - l'indicazione delle motivazioni che giustificano l'abbattimento;
 - la descrizione delle modalità di sostituzione dell'alberatura ovvero dell'impossibilità di tale sostituzione;
 - l'attestazione del rispetto di tutte le prescrizioni ed i principi di cui al presente regolamento;
 - l'elenco degli allegati.
7. Alla denuncia debbono essere allegati in duplice copia gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si chiede di operare.
8. Il responsabile del Procedimento può:
 - a) dispensare il richiedente dalla presentazione della documentazione quando l'intervento da autorizzare sia, di non rilevante entità e sufficientemente descritto nella denuncia;
 - b) richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, ove lo ritenga necessario in relazione alle caratteristiche dell'intervento, documentazione aggiuntiva a quella indicata in precedenza o eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti e/o organi competenti;
 - c) richiedere il parere preventivo della Commissione di cui all'art.17 e seguenti del Regolamento Edilizio, ove lo ritenga necessario in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
9. L'Amministrazione Comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 3, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente Regolamento.

Art. 7 - Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura è quindi un intervento che riveste il carattere di straordinarietà.
2. Gli interventi di capitozzatura, di cimatura di conifere, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e quindi soggetti al regime di cui all'art. 6.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e va praticata mediante tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. Tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Art. 8 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo e per attività industriali o artigianali in genere. L'area di pertinenza della alberatura è individuata in una aiuola della misura minima di m 1 x 1 al piede dell'albero.
3. E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature.
4. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
5. E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private.
6. Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e / o telefoniche, fognature, ecc..), devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle alberature esistenti, e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui all'allegato 2.
7. E' vietato depositare o versare sali, acidi, diserbanti (ad eccezione di quelli aventi quale principio attivo il glifosate), disseccanti o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
8. Ai fini della valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale o comunque pubblica, si applica il metodo riportato in allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 6 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche. Nelle medesime aree non sono consentiti, inoltre, il transito di mezzi pesanti e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle alberature, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole protettive di legno o metalliche o plastiche.
4. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto, tipo camere d'aria, fino ad una altezza di cm. 150
5. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 10 - Scelta delle specie arboree nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le migliori garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite, pertanto, esclusivamente, quelle essenze che vegetavano nelle foreste Padane.

In particolare, la scelta delle essenze, dovrà avvenire tra gli alberi ed arbusti ricompresi nel solo gruppo "1" di cui all'Allegato 1 al presente regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente se l'intervento è giustificato da particolari necessità ambientali.

B) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale.

In particolare, la scelta delle essenze, dovrà avvenire tra gli alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" (Allegato 1 al presente regolamento) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

E' consentito, inoltre, l'impianto del 20% delle essenze del gruppo "3" di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, all'interno delle aree cortilive.

C) VERDE PRIVATO URBANO

Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.

In particolare, la scelta delle essenze, dovrà avvenire tra gli alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" di cui all'Allegato 1 al presente regolamento. È consentito, inoltre, l'impianto fino al 20% delle essenze del gruppo "3" di cui all'Allegato 1 al presente regolamento. Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

D) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

3. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, i cimiteri e i parchi e/o giardini pubblici e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 11 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali

malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 17.04.98), Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412), Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996).
3. Vista la estrema pericolosità rappresentata dal Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) è necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite la immediata segnalazione agli organi competenti, da individuarsi nel Servizio Ambiente del Comune di Masi Torello, nel Servizio Provinciale Agricoltura o nel Servizio Fitosanitario Regionale.
4. Particolare attenzione deve essere posta alla lotta all'*Hyphantria Cunea* in collaborazione con il Servizio Provinciale Agricoltura e con il Servizio fitosanitario regionale.
5. Sono individuate nell'Allegato 4 al presente regolamento, le piante maggiormente sensibili ed i periodi fenologici in cui è necessaria un'attenzione maggiore per riscontrare gli eventuali sintomi.
6. Per contenere il diffondersi della malattia, vengono individuate le seguenti regole fondamentali utili anche per coloro che si occupano di verde non professionalmente:
 - a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti di cui al precedente comma 3) ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
 - b) In caso di nuovi impianti privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
 - c) In caso di potatura di piante sterilizzare gli strumenti di lavoro all'inizio ed al termine del lavoro, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%), cercando di effettuare la potatura prima della ripresa vegetativa delle piante.
 - d) È preferibile, quando possibile, utilizzare trattamenti a basso o nullo impatto ambientale come la lotta biologica e l'endoterapia.

TITOLO III

NORME DI INCREMENTO DEL VERDE

Art. 12 - Premi edificatori nelle U.d.P. "Terre Alte dei Masi".

1. Nel caso di interventi atti alla formazione di unità abitative e di servizi, da parte di un Imprenditore agricolo, il rapporto massimo di copertura (Q) potrà essere ulteriormente aumentato (premio edificatorio) qualora ricorrano una o più delle seguenti azioni:
 - 1) più 100% della Su nel caso in cui il richiedente si impegni di realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. i seguenti interventi: Piantate (filari di alberi maritati con vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti. Le specie arboree o arbustive da piantumare, con esclusione degli alberi da frutto, sono preferibilmente quelle riportate in allegato 1.
 - 2) più 50% nel caso di recupero delle tipologie e dei materiali tradizionali al fine di mantenere e/o recuperare quanto più possibile l'edificato esistente, sempre che il richiedente si impegni a realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. per gli interventi come descritti al punto 1).
 - 3) più 80% nel caso che l'edificazione sia richiesta da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni; ciò al fine di favorire l'inserimento dei giovani nell'agricoltura, sempre che il richiedente si impegni a realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. per gli interventi come descritti al punto 1).
2. Le azioni scelte per gli interventi di cui sopra dovranno essere dichiarate nella domanda di Permesso di Costruire avanzata dall'interessato o interessati, secondo un idoneo progetto tecnico, al fine di calcolare la quota di Su cui il predetto interessato ha diritto.
3. Qualora, per esigenze connesse alla gestione aziendale, gli incrementi ottenuti fossero insufficienti, potrà essere redatto un Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. alle ulteriori condizioni che siano state attuate tutte le azioni connesse agli incentivi e che, comunque, non sia superato il limite massimo di mq. 500 di Su.
4. Gli interventi di piantumazione dovranno essere effettuati prioritariamente in prossimità dei corridoi ecologici e/o piste ciclabili nel caso in cui il richiedente possieda terreni con essi confinanti.
5. Inoltre dovranno essere inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo e le piante non dovranno essere abbattute per almeno 10 anni dal loro impianto.

Art. 13 - Premi edificatori nell'U.d.P. "Terre basse dei Masi".

1. Nel caso di interventi atti alla formazione di unità abitative e di servizi, da parte di un Imprenditore agricolo in corti connesse all'agricoltura, il rapporto massimo di copertura (Q) potrà essere ulteriormente aumentato (premio edificatorio) qualora ricorrano una o più delle seguenti azioni:
 - 1) più 80% della Su nel caso in cui il richiedente si impegni di realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. i seguenti interventi: piantate (filari di alberi maritati con vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti. Le specie arboree o arbustive da piantumare, con esclusione degli alberi da frutto, sono preferibilmente quelle riportate in allegato 1.
 - 2) più 100% nel caso in cui il richiedente si impegni a destinare almeno il 2% della S.A.U., con un minimo di 2000 mq., alla formazione di ambienti idonei a garantire la

sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica. Tale azione si articola costituendo uno o più dei seguenti interventi:

- a) "zone umide" caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno su tutta o su 3/4 della superficie interessata. Sulla superficie non sommersa possono essere piantati alberi e arbusti;
 - b) "prati umidi" con mantenimento di uno strato di acqua, per almeno sei mesi all'anno (ottobre - marzo), su almeno il 50% della superficie interessata. La superficie non interessata dalla sommersione deve essere investita a prato permanente;
 - c) "complessi macchia - radura" in cui la superficie piantumata con cespugli ed arbusti deve occupare almeno il 20% e non più del 33% della superficie interessata. Le formazioni vegetali devono essere composte da almeno 5 specie (di cui almeno 3 arbustive) scelte preferibilmente tra quelle elencate in allegato 1.
- 3) più 50% nel caso di recupero delle tipologie e dei materiali tradizionali al fine di mantenere e/o recuperare quanto più possibile l'edificato esistente, sempre che il richiedente si impegni a realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. per gli interventi come descritti al punto 1).
 - 4) più 80% nel caso che l'edificazione sia richiesta da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni al fine di favorire l'inserimento dei giovani nell'agricoltura, sempre che il richiedente si impegni a realizzare una superficie minima del 2% della S.A.U. per gli interventi come descritti al punto 1).
2. Le azioni scelte per gli interventi di cui sopra dovranno essere dichiarate nella domanda di Permesso di Costruire avanzata dall'interessato o interessati, secondo un idoneo progetto tecnico, al fine di calcolare la quota di Su cui il predetto interessato ha diritto.
 3. Qualora, per esigenze connesse alla gestione aziendale, gli incrementi ottenuti fossero insufficienti, potrà essere redatto un Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. alle ulteriori condizioni che siano state attuate tutte le azioni connesse agli incentivi e che, comunque, non sia superato il limite massimo di mq.500 di Su.
 4. Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del comma 1 dovranno essere effettuati prioritariamente in prossimità dei corridoi ecologici e/o piste ciclabili nel caso in cui il richiedente possieda terreni con essi confinanti.
 5. Inoltre, dovranno essere inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo e le piante non potranno essere abbattute per almeno 10 anni dal loro impianto.

Art. 14 - Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree cortilive, percorsi ciclabili e corridoi ecologici delle aziende agrarie.

1. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, sia di edifici ad uso residenziale che di servizi comprese le stalle, oltre agli interventi di ampliamento, è fatto obbligo ai titolari del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività di provvedere ad interventi mirati alla piantumazione allegando al titolo abilitativo un "progetto del verde".
2. Tale progettazione dovrà prevedere:
 - 1) La determinazione della superficie da destinare a verde in base a quanto previsto dall'art. 12 e 13 delle presenti norme qualora se ne faccia ricorso.
 - 2) Modalità d'impianto
E' fatto obbligo all'agricoltore eseguire opera di piantumazione in prossimità di corridoi ecologici, maceri, ed in prossimità di percorsi ciclabili, rispettando naturalmente tutte le distanze previste dalla legge, qualora egli sia possessore di terreni con quest'ultimi confinanti.

Nel caso in cui l'agricoltore non sia proprietario di terreni confinanti con corridoi ecologici, percorsi ciclabili ecc., potrà eseguire la piantumazione all'interno della propria azienda nel posto che riterrà più opportuno.

- 3) Oltre a quanto previsto dal punto 1) (qualora richiesta), nella U.d.P. Terre Alte dei Masi è sempre fatto obbligo effettuare interventi mirati di piantumazione nell'ambito dell'azienda agraria e la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari alla Su.
- 4) Oltre a quanto previsto dal punto 1) (qualora richiesta), nella U.d.P. Terre Basse dei Masi la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari al doppio della Su.
- 5) Prescrizioni di progetto.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a 1,5 m.; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno tre specie fra quelle indicate nell'allegato 1 con prevalenza di quelle arbustive.

Per il calcolo della superficie si prenderanno in considerazione le seguenti misure: 20 mq. per ogni pianta ad alto fusto e 10 mq. per ogni arbusto. Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a m. 4 da pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati e mantenuti nel rispetto delle presenti norme.

I nuovi alberi impiantati dovranno avere altezza non inferiore a 1.50 ml.

I filari costituiti da essenze arboree ad alto fusto dovranno avere:

- interasse tra pianta e pianta non superiore a 6 ml.;
- altezza piante non inferiore a 2 ml.;

Al progetto bisognerà allegare inoltre:

- planimetria catastale nella quale è evidenziata l'area di intervento con relativa superficie;
- il numero delle piante utilizzate ed il loro sesto;

TITOLO IV

ALBERI DI PREGIO

Art. 15 - Individuazione degli alberi di pregio

1. Ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del presente regolamento, le essenze arboree individuate come alberi di pregio dalla legge della Regione Emilia Romagna n°. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, (Allegato 5 al presente regolamento), e le piante aventi particolare pregio ambientale individuate dall'Amministrazione Comunale sulla Carta delle dotazioni ambientali allegata al P.R.G. (scala 1:10.000), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Titolo nonché ai principi di cui al Titolo I.

Art. 16 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio, di provvedere all'eliminazione tempestiva delle cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi a danno delle stesse.

Art. 17 - Interventi sull'esistente

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, interventi di potatura, che si rendano indispensabili, devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune.
3. Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario delle piante.
4. Allegati alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
 - relazione tecnico - illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, motivante la necessità degli interventi stessi;
 - ampia documentazione fotografica;
 - perizia specialistica sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante;
 - ogni altra eventuale documentazione tecnica a corredo.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
6. Gli alberi eventualmente abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.
7. Il proprietario delle alberature è tenuto, inoltre, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. Egli ha, altresì, il dovere di conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.
8. L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione comunale, è sanzionata in base alle norme di legge e del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Titolo V, si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde, in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o di altri Enti Pubblici.

Art. 19 - Comportamenti vietati

1. E' tassativamente vietato:
 - a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
 - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo, l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole.
 - d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - e) Permettere ad un animale in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o aggredire persone.
 - f) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
 - g) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
 - h) Inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua.
 - i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
 - j) Permettere ad un animale in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di aree attrezzate, il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
 - k) Accedere a parchi e giardini pubblici, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, con animali, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
 - l) L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Tuttavia, quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

Art. 20 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Fatti salvi gli obblighi autorizzatori ai sensi delle vigenti norme, lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 18, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, nell'osservanza dei principi del presente regolamento.
2. In particolare, su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare, tra l'altro, anche la eventuale introduzione di veicoli a motore o di animali.

Art. 21 - Comportamenti prescritti

1. E' fatto obbligo:
 - a) di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.
 - b) di cavalcare solo al passo, nei percorsi eventualmente riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
 - c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI ED I CONDUTTORI DI PARCHI E GIARDINI PRIVATI

Art. 22 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Titolo VI, si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde, in gestione, in uso o in proprietà di privati o comunque che non rientrano in quelle definite al Titolo V.
2. Si intendono ricomprese nel presente Titolo le aree edificabili, anche all'esterno di nuove lottizzazioni, che non siano attualmente a conduzione agricola e debitamente coltivate.

Art. 23 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di aree private:
 - a) Evitare che l'area diventi ricettacolo per serpi, ratti, insetti, ecc., effettuando opportuni interventi di sfalcio erba e di potatura del verde spontaneo e/o coltivato;
 - b) Impedire a siepi, rampicanti, rami, cespugli, ecc... di invadere le pertinenze stradali quali banchine, marciapiedi, piste ciclabili, carreggiate, ecc...
 - c) All'interno dei centri abitati, raccogliere le foglie e/o i rami provenienti dalle essenze di proprietà che si depositano su area pubblica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 24 - Salvaguardia delle sponde dei fossi, dei corsi d'acqua e delle aree incolte.

1. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, delle scoline e delle aree incolte in genere, allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
2. Fermo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la officiosità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque; lo sfalcio dei bordi dei canali e dei fossi non deve avvenire in periodi importanti della riproduzione di molte specie animali.

Art. 25 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

1. E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi.
2. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6.
3. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Ordinanze del Sindaco

1. In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dei competenti organi di vigilanza, può ordinare al responsabile dell'infrazione, di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Sindaco, può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 27 - Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale e' preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 4^a dell'art. 2 nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.
2. Il Sindaco qualora ritenesse opportuno conferire potere di constatazione ed accertamento per le violazioni al presente Regolamento a personale regolarmente iscritto a specifiche Associazioni di volontariato in materia ambientale, li nomina con proprio atto.
3. In ogni caso si fa riferimento alle norme di procedura previste dalla Legge 24 Novembre 1981, n°689.

Art. 28 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme previste e dei comportamenti prescritti dal presente regolamento, qualora non altrimenti sanzionati da altre leggi o regolamenti, è soggetta alla sanzione amministrativa indicata nell'Allegato 6 al presente Regolamento, salvo più grave sanzione stabilita con Ordinanza del Sindaco.

Art. 29 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento, saranno introitati a favore del bilancio dell'ente e verranno destinati ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 30 - Norme regolamentari in contrasto

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento Comunale di Tutela ed Incremento del Verde" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 28/01/1999, e successive integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le norme comunali in contrasto con lo stesso, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 31 - Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa rinvio alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01/06/2006.

ALLEGATO I - LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°	
<i>ALBERI</i>	
Nome scientifico	Nome Volgare
Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
Malus sylvestris	Melo selvatico
Mespilus germanica	Nespolo
Populus alba	Pioppo bianco
Populus canescens	Pioppo grigio
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Quercus petraea	Rovere
Quercus robur	Farnia
Salix alba	Salice bianco
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Ulmus minor	Olmo campestre
<i>ARBUSTI</i>	
Nome scientifico	Nome Volgare
Clematis vitalba	Vitalba
Clematis viticella	Viticella
Colutea arborescens	Vescicaria
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinella
Corylus avellana	Nocciolo
Coronilla emerus	Dondolino
Euonymus europaeus	Fusaggine
Frangula alnus	Frangola
Hedera helix	Edera
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Humulus lupulus	Luppolo
Ligustrum vulgare	Ligustro
Lonicera caprifolium	Caprifoglio
Paliurus spina-christi	Paliuro
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus cathartica	Spin cervino
Rosa canina	Rosa canina
Rubus caesius	Rovo bluastro
Rubus ulmifolium	Rovo comune
Salix cinerea	Salice grigio
Salix purpurea	Salice rosso
Salix triandra	Salice da ceste
Salix caprea	Salicone
Sambucus nigra	Sambuco
Tamarix gallica	Tamerice
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Pallon di maggio

GRUPPO 2°	
<i>ALBERI</i>	
Nome scientifico	Nome Volgare
Acer monspessolanum	Acero minore
Celtis australis	Bagolaro
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Cotinus coggyria	Scotano
Crataegus oxiachantha	Biancospino distilo
Crataegus ruschinhensis	Azeruolo
Ficus carica	Fico
Fraxinus excelsior	Frassino Maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce
Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa
Malus domestica	Melo
Morus alba	Gelso
Morus nigra	Moro
Platanus acerifolia	Platano orientale
Populus nigra var. italica	Pioppo cipressino
Prunus cerasifera	Mirabolano
Prunus cerasus	Amarena
Prunus padus	Ciliegio a grappoli
Pyrus comunis	Pero
Prunus armeniaca	Albicocco
Prunus persica	Pesco
Prunus domestica	Prugno, susino
Punica granatum	Melograno
Pyracantha coccinea	Agazzino
Quercus pubescens	Roverella
Quercus cerris	Cerro
Salix caprea	Salicone
Sorbus domestica	Sorbo
Taxus baccata	Tasso
Vitis vinifera	Vite comune
<i>ARBUSTI</i>	
Nome scientifico	Nome Volgare
Laurus nobilis	Alloro
Quercus Ilex	Leccio
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Tutte le specie caducifoglie	

GRUPPO 3°
<i>ALBERI</i>
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
<i>ARBUSTI</i>
Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

GRUPPO 4°	
Nome scientifico	Nome Volgare
Acer negundo	Acero americano
Amorpha fruticosa	Falso indaco
Ailantus glandulosa	Ailanto
Robinia pseudacacia	Robinia
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti	

ALLEGATO II - DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

Ø tronco (mm)	distanza critica (metri)
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

ALLEGATO III - METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO

La stima del valore di un'alberatura deve perlomeno tenere conto di 4 parametri che sono:

1. La specie o la varietà;
2. La posizione;
3. Lo stato sanitario;
4. Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra).

1 - Specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio avente diametro 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.

2 - La posizione e lo stato sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata ed alla posizione dell'alberatura.

Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio P(1) moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 2 (valore dell'indice di posizione combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza tabella n. 3

$V = P(1) \times \text{Valore dello stato sanitario e della posizione (2)} \times \text{Indice di circonferenza (3)}$.

Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

A - Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T\% = 2 \times L/C$$

B - Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti, Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

C - Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

$$R\% = 2 \times Ra/Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell'albero calcolato con la formula sopraccitata.

Indennità = V (valore dell'alberatura) x (T% + B% + R%)

Tabella n 1 Definizione dello stato fitosanitario delle alberature

Classi	Stato fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio. Ferite minori in corso di cicatrizzazione.
C	Alterato	Albero di scarso vigore. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi.
D	Deperiente	Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti.
E	Morto	Albero morto pressoché completamente disseccato.

Tabella n. 2

indicante il valore del rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario

Stato Sanitario					
Situazione	A	B	C	D	E
Isolato	10	7	4	3	2
In gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2	1
Filari o in gruppi con più di 6 esemplari	8	5	3	2	1

Tabella n. 3 Indice di circonferenza

(dal regolamento della città di Besançon Francia)

Dimensione in cm.	Indice	Dimensione in cm.	Indice
da 10 a 14	0.5	220	21
da 15 a 22	0.8	240	22
da 23 a 30	1	260	23
40	1.4	280	24
50	2	300	25
60	2.8	320	26
70	3.8	340	27
80	5	360	28
90	6.4	380	29
100	8	400	30
110	9.5	420	31
120	11	440	32
130	12.5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18		
190	19		
200	20		

ALLEGATO IV - MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE SPECIE SENSIBILI AL COLPO DI FUOCO BATTERICO

SPECIE SENSIBILI			
FRUTTICOLE	PERO	ORNAMENTALI	BIANCOSPINO
	MELO		AGAZZINO
	COTOGNO		COTONEASTER
	NESPOLO		CHANOMELES
	NESPOLO GIAPPONESE		AMELANCHIER

SINTOMI		
PERIODO	ORGANO INFETTO	SINTOMI EVIDENTI
PRIMAVERA	Mazzetti fiorali	Annerimento ed avvizzimento dei mazzetti.
	Germogli erbacei	Ripiegamento dell'apice ad uncino.
	Giovani frutticini	Annerimento ed avvizzimento.
ESTATE - AUTUNNO	Succhioni, germogli, branche	Ripiegamento dell'apice ad uncino. Presenza di rami e foglie secche. Presenza di cancri e colate lattiginose.
INVERNO	Rami, branche	Presenza di foglie secche.

**ALLEGATO V - ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO
INDIVIDUATI DALLA L.R. 2/77 NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI MASI TORELLO**

Località	Genere e Specie	Decreto	Foglio	Mappale

Al momento non sono stati vincolati alberi, né sono state fatte segnalazioni in merito

ALLEGATO VI - SANZIONI

Art.	Precetti	NUOVE SANZIONI EDITTALI MINIMI E MASSIMI
6.3	Abbattimento di alberature di alto fusto oppure aventi diametro del tronco superiore a cm. 30, o piante con più tronchi con almeno uno di essi che presenti un diametro di cm. 30 rilevato a m 1,30 dal suolo, o abbattimento di albero in sostituzione senza avere presentato comunicazione all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento.	Sanzione da 150 a 500 €
6.4	Mancata sostituzione di alberi abbattuti secondo quanto indicato nella comunicazione all'Amministrazione.	Sanzione da 150 a 500 €
6.6	Esecuzione di intervento in difformità da quanto indicato nella comunicazione all'Amministrazione.	Sanzione da 150 a 500 €
7.2	Interventi di capitozzatura (taglio che interrompe la gemma apicale) e potature praticate su branche con circonferenza superiore a cm. 30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione. Sanzionato a mente dell'art.6 comma 3 del presente Regolamento.	Sanzione da 50 a 200 €
7.3	Interventi di potatura di branche e rami di circonferenza superiore a cm.30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione.	Sanzione da 50 a 200 €
8.1	Infliggere danneggiamenti che compromettono la vita della pianta. Sanzionato a mente art.6 comma 3 del presente Regolamento.	Sanzione da 150 a 500 €
8.2	Utilizzare aree a bosco, a parco e le aree di pertinenza degli alberi per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.	Sanzione da 150 a 500 €
8.3	Rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature.	Sanzione da 50 a 200 €
8.4	Effettuare ricarichi superficiali di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante o asportare il terriccio nelle aree di pertinenza.	Sanzione da 50 a 200 €
8.5	Affiggere cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale inestensibile.	Sanzione da 25 a 100 €
8.6	Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e senza osservare, in ogni caso, le distanze previste dall'allegato 2.	Sanzione da 150 a 500 €
8.7	Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza (salvo casi di pubblica sicurezza).	Sanzione da 150 a 500 €
9.1	Mancato rispetto dell'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (in caso di abbattimenti si fa riferimento a quanto indicato nell'art.6 del presente Regolamento).	Sanzione da 50 a 200 €
9.2	Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, scavi, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, transitare con mezzi pesanti o interrare materiali inerti o di altra natura.	Sanzione da 150 a 500 €
9.3 e 9.4	Transitare all'interno delle aree di pertinenza senza adottare le opportune cautele e protezioni a salvaguardia delle alberature.	Sanzione da 50 a 200 €
9.5	Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni originarie.	Sanzione da 150 a 500 €
10.1	Mancata messa a dimora a regola d'arte delle piante al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.	Sanzione da 50 a 200 €
10.2	Messa a dimora di piante senza rispettare i criteri e le percentuali	Sanzione da 150 a 500 €

	in funzione delle tipologie di intervento.	
11	Mancata ottemperanza all'obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.	Sanzione da 50 a 200 €
16	Mancato obbligo, da parte dei proprietari, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.	Sanzione da 50 a 200 €
17	Abbattimento di alberi di pregio senza autorizzazione, interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni).	Sanzione da 500 a 2000 €
19	E' vietato: a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico. b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo, l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati. c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole. d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi. e) Permettere ad un animale in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o aggredire persone. f) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici g) Provocare danni a strutture e infrastrutture. h) Inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua. i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. j) Permettere ad un animale in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di aree attrezzate, il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide. k) Accedere a parchi e giardini pubblici, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, con animali, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. l) L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Tuttavia, quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.	Sanzione da 25 a 100 €
20	Organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative in aree verdi senza preventiva Autorizzazione.	Sanzione da 50 a 200 €
21	Mancato obbligo: a) di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero. b) di cavalcare solo al passo, nei percorsi eventualmente riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali. c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.	Sanzione da 25 a 100 €
23	Mancato obbligo di: a) Evitare che l'area diventi ricettacolo per serpi, ratti, insetti, ecc.., effettuando opportuni interventi di sfalcio erba e di	Sanzione da 25 a 100 €

	potatura del verde spontaneo e/o coltivato; b) Impedire a siepi, rampicanti, rami, cespugli, ecc... di invadere le pertinenze stradali quali banchine, marciapiedi, piste ciclabili, carreggiate, ecc... c) All'interno dei centri abitati, raccogliere le foglie e/o i rami provenienti dalle essenze di proprietà che si depositano su area pubblica;	
24.1	Incendiare le sponde dei fossi, degli scolii, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e canne.	Sanzione da 50 a 200 €
24.2	Mancato obbligo, da parte dei frontisti, a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere e garantire il regolare flusso delle acque di fossi, scolii o corsi d'acqua in fregio alle strade.	Sanzione da 50 a 200 €
25	Danneggiamento e manutenzione non idonea di siepi e macchioni arbustivi od effettuare interventi che non preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa degli stessi.	Sanzione da 50 a 200 €